NORME PER LA TUTELA DELLA LIBERTA' D'IMPRESA. STATUTO DELLE IMPRESE

Art. 15

Contratti di fornitura con posa in opera

La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.

Versione in vigore dal 15 novembre 2011, non più in vigore dal 21 agosto 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese
Estremi	Legge 11 novembre 2011, n. 180
Capo	II — Rapporti con le istituzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-tutela-della-liberta-d-impresa-statuto-delle-imprese/art-15-contratti-di-fornitura-con-posa-in-opera/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it